

§. 9.

*Ordinanze commesse alla cura del
capitano del porto.*

All'effetto di provvedere più efficacemente all'incolumità e sicurezza del porto, moli, quai, darsena e canali, incomberà al capitano del porto di mantenere e fare inviolabilmente mantenere, la perfetta osservanza delle seguenti ordinanze, cioè:

§. 10.

*Al riguardo della polvere a bordo
de' bastimenti mercantili.*

Che tutti i bastimenti, sotto pena di fiorini 50, nel loro arrivo, denuncino la polvere; e quelli, che vorranno ormeggiarsi nella darsena o canali, dovranno depositarla nel magazzino a quest'effetto destinato, o sopra altro bastimento ancorato alla rada, da cui non potrà, nè dovrà essere estratta dal proprietario o capitano, prima che il bastimento, il quale deve riceverla, non sia uscito dalla darsena, canale, o porto, ne' quali luoghi non sarà assolutamente permesso, nè il discarico, nè il carico della polvere.